



I. S. I. S.  
"ELENA DI SAVOIA"  
Largo S. Marcellino, 15 - NAPOLI - 80138  
☎ 081/5517022 - 5517034 - ☎ 5527361  
codice meccanografico: NAIS021006  
codice fiscale: 80025840630  
www.isiselenadisavoia.it  
PEC nais021006@pec.istruzione.it

Prot. n. 7798/G28 del 22-09-2016

Al Personale Docente  
Personale A.T.A.

### VIGILANZA SUGLI ALUNNI REGOLAMENTO


Concernente la Disciplina della vigilanza sugli alunni  
Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

#### PREMESSO CHE

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici;
  - Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia ( ex art. 2043 e 2051 cod. civ. ) per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Si trasmette il regolamento in materia di vigilanza sugli alunni e si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente regolamento. Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:
- 1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  - 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
  - 3) Durante i cambi di turno tra i Docenti;
  - 4) Durante l'intervallo;
  - 5) Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
  - 6) In riguardo ai minori bisognosi di soccorso;
  - 7) Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali;
  - 8) Durante le visite guidate / viaggi d'istruzione.

#### 1- Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposto agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tale proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL scuola che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza



sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2047 cod. civ. " In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ".

Dispone l'art. 2048 CC " I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ".

Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2047 e 2048 cc, l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. ( Cas., sez. III, 18/04/2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno ( Cas. Civ. sez. III, 03/02/1999, n. 916 ) ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula.

La Corte dei Conti, sez III, 19/02/1994 n.1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## 2- Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

## 3- Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti.

Al fine di assicurare la continuità sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.



*Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.*

*In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.*

*A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.*

*Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.*

*I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di presidenza.*

#### 4- Vigilanza durante l'intervallo.

*Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, della durata di quindici minuti ed intercorrente tra la fine dell'ora e l'inizio dispone che detta vigilanza venga effettuata da docenti già impegnati nelle classi, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.*

*I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.*

*I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.*

#### 5- Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano

*Si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.*

*Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.*

#### 6- Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

*La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.*

#### 7- Vigilanza durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali.

*Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente che andrà a prendere gli alunni in classe e alla fine della lezione li accompagnerà nella stessa.*

#### 8- Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione



*La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni ( C.M .n.291/92 ).*

*In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.*

*Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.*



**Il Dirigente Scolastico**  
**(Dott. Prof. Paola Guma)**

*Paola Guma*